



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA  
E DEL MERCATO

# La relazione annuale dell'AGCM per l'anno 2023

Saverio Valentino

Università Bocconi

Milano, 6 novembre 2024

## Concentrazioni sotto-soglia: sviluppi dell'ultimo anno in Italia

Sulla base della prima esperienza applicativa, il 27 febbraio 2024, l'AGCM ha adottato una **nuova versione** della sua **comunicazione** con le **regole procedurali** applicabili alle concentrazioni «sotto-soglia»

Le due principali modifiche sono state le seguenti:

- la nuova comunicazione consente la fase di **pre-notifica**, evitando, com'è accaduto nei primi casi di applicazione, che la notifica sia incompleta e l'AGCM debba ricorrere a richieste di informazioni sospensive
- nella comunicazione volontaria che le parti possono inviare all'AGCM per sapere se intende richiamare l'operazione, non è più necessario indicare le «ragioni per le quali l'operazione potrebbe determinare concreti rischi sulla concorrenza», poiché **non si può richiedere alle parti di dimostrare che l'effetto sulla concorrenza sia presumibilmente negativo**

Ad oggi l'AGCM ha **richiesto la notifica di nove operazioni sotto-soglia**

- **tre a seguito di comunicazioni volontarie** relative a operazioni sotto-soglia (a fronte di sette comunicazioni ricevute), di cui una è in Fase I, una è stato ritirato poco dopo l'inizio della Fase II e una è stata approvata in Fase II con condizioni
- **cinque a seguito di segnalazioni** (da parte di un concorrente e, soprattutto, in forma anonima attraverso la piattaforma *whistleblowing*), quattro delle quali sono state approvate in Fase I, mentre una è stata approvata in Fase II con condizioni
- **una sulla base del costante monitoraggio svolto dall'Autorità sulle acquisizioni annunciate o effettuate**, realizzato anche mediante interlocuzioni con altre autorità antitrust, che ha condotto a un rinvio alla Commissione ex art. 22 del Reg. 139/2004

## La sentenza della Corte di giustizia UE nel caso *Illumina c. Commissione*

Il 3 settembre 2024, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 22 del Reg. 139/2004, **le autorità nazionali non possono richiedere alla Commissione di esaminare operazioni che sfuggono alla loro competenza in materia di controllo delle concentrazioni**

Lo stesso giorno della sentenza, la Commissaria Vestager ha affermato:

*“Going forward, in compliance with today’s judgment, the Commission will continue to accept referrals made under Article 22 of the Merger Regulation by **Member States that have jurisdiction over a concentration under their national rules** where the applicable legal requirements are met. In the last few years, **several Member States have introduced provisions allowing them to request the notification of transactions that do not meet national thresholds**, in situations where they might have a significant competitive impact. **The possibilities for referrals to the Commission under Article 22, in compliance with today’s judgment, are thus already more extensive than they were at the time of the Illumina/GRAIL referral**”*

## L'interazione tra l'art. 16 c. 1-bis e l'art. 22 Reg. 139/2004

Tre possibili scenari rispetto a un'operazione di concentrazione per la quale l'AGCM può richiedere una notifica «sotto-soglia»:

- **L'Autorità richiama una concentrazione ai sensi dell'art. 16 c. 1-bis:** è sempre possibile effettuare o unirsi a un rinvio ex art. 22; in tal caso, tuttavia, si chiude il procedimento a livello nazionale (non luogo a provvedere)
  - A seguito della sentenza della Corte UE nel caso *Illumina c. Commissione*, si tratta di uno scenario particolarmente rilevante, in quanto **si radica la competenza dell'AGCM** che può rinviare alla Commissione operazioni con effetti significativi anche al di fuori del territorio italiano
- **L'Autorità si unisce a un rinvio ex art. 22:** non è più necessario né possibile richiamare l'operazione ai sensi dell'art. 16 c. 1-bis
  - La Commissione esaminerà gli effetti dell'operazione anche con riguardo al territorio italiano
- **L'Autorità, prima o dopo il rinvio di un'operazione ex art. 22 da parte di uno o più Stati membri, richiama l'operazione ex art. 16 c. 1-bis e non si unisce al rinvio**
  - Necessario stretto coordinamento con la Commissione

Il 6 agosto 2024, l'AGCM ha **richiesto** a NVIDIA, attiva nella produzione di *chip* tra cui i GPU per i *data center*, **di notificare** l'acquisizione della start-up israeliana Run:ai, attiva nello sviluppo di software che facilitano l'allocazione di GPU a differenti progetti di IA

NVIDIA ha **notificato** l'operazione l'11 settembre 2024 e l'AGCM l'ha **rinviiata alla Commissione** il 30 settembre 2024

La Commissione ha **accettato il rinvio** con decisione del 31 ottobre 2024

L'operazione **soddisfa le tre condizioni previste dall'art. 16 c. 1-bis:**

- i.** nel 2023 NVIDIA ha realizzato un fatturato di €56 miliardi: **superiore alla soglia di €5 miliardi** a livello mondiale
- ii.** sulla base di un'analisi preliminare, l'operazione solleva *prima facie* “**concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale** [...] tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative”: (a) NVIDIA è presumibilmente dominante nella fornitura di GPU per *data center* e (b) l'acquisizione di una start-up innovativa attiva in un mercato contiguo potrebbe rafforzare tale posizione dominante
- iii.** **l'operazione non è stata ancora completata** e quindi non sono trascorsi “*oltre sei mesi*” dal suo perfezionamento

## Tempestività del rinvio alla Commissione

Alla luce della sentenza *Illumina c. Commissione*, il **dies a quo** che l'AGCM doveva considerare per calcolare il termine di 15 giorni lavorativi previsto dall'art. 22 è l'11 settembre 2024 (**giorno della notifica dell'operazione**)

«163. [...] la formulazione dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, il quale prevede che il rinvio debba essere richiesto al più tardi entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la concentrazione è stata «notificata» o, se non è prescritta la notificazione, «resa nota in altro modo» allo Stato membro interessato, **non significa che l'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento disciplini le situazioni in cui le concentrazioni non sono notificate, ma semplicemente rese note allo Stato membro interessato**, o in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, o perché una siffatta normativa non esiste.

164 **Infatti, l'impiego dei termini «rese note» in tale disposizione era necessario proprio per consentire agli Stati membri che non disponevano di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni di chiedere alla Commissione di controllare le concentrazioni suscettibili di avere effetti negativi sul loro territorio, qualora tali concentrazioni incidessero anche sul commercio tra Stati membri.»**

Il rinvio alla Commissione è avvenuto **13 giorni lavorativi** dopo la notifica dell'operazione ed è quindi stato **tempestivo**